



# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA  
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

**RDO SUL MERCATO ELETTRONICO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE TECNICHE PER L'AUTORIMESSA COMUNALE DI VIA FRESCOBALDI. CIG: Z011ED9A1A**

## CAPITOLATO D'ONERI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di materiale ed attrezzature tecniche per l'officina interna alla autorimessa comunale di Via Frescobaldi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
2. Le tipologie e le caratteristiche del materiale sono illustrati nel presente capitolato al successivo art 2 .
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di confezionamento ed imballaggio, trasporto, consegna e montaggio (ove previsto).
4. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO del Mercato Elettronico: PROMAS114

### ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

Il materiale richiesto è quello di seguito elencato; sono sinteticamente elencate per ogni articolo le caratteristiche tecniche minime:

- 1 – Generatore – Inverter PRAMAC P20001
- 2 – Kit AEG cod. DTK076 con trapano / avvitatore / tassellatore, 3 batterie 18V 5ah, caricabatterie, assortimento punte e scalpelli, con valigetta e borsa
- 3 – Sega circolare AEG cod. DTKS662 diam. 190 mm. - 1600 W
- 4 – Utensile multifunzione AEG cod. DTOMNI18CO 18V – solo corpo
- 5 – Lucidatrice AEG 150 mm. 1200 W
- 6 – Levigatrice a nastro AEG cod. BBSE1100
- 7 – Fresatrice verticale AEG cod. MF1400KE
- 8 – Chiave ad impulsi pneumatica compatta da 1/2” con reversibilità
- 9 – Aspirapolvere / Aspiraliquidi serbatoio da 27 lt. con ruote completo di elettrospazzola
- 10 – Chiave pneumatica da 3/4” di potenza elevata
- 11 – Sollevatore idraulico a carrello da 2 ton.



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza



## COMUNE DI VICENZA

- 12 – Conf. 100 pz guanti lattice neri TG L
- 13 – Conf. 100 pz guanti lattice neri TG XL
- 14 – Guanto effort. TG 9 (1 conf. da 12 paia)
- 15 – Guanto effort TG 10 (1 conf. da 12 paia)
- 16 – Pistola per saldare 100 W
- 17 – Saldatore per stagno a stilo con punta fine, punta 60W
- 18 – Lubrificante spray L'incredibile 400 ml. (1 conf.)
- 19 – Liquido sbloccante tanica 5 kg.
- 20 – Lubrificante PTFE BOMB 400 ml. (1 conf.)
- 21 – Detergente freni 500ml.

Ai sensi dell'art. 68 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i prodotti identificati con la citazione di una marca sono ammessi anche prodotti equivalenti ossia in possesso delle medesime specifiche tecniche.

### ARTICOLO 3 – ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. Il materiale ordinato dovrà essere consegnato, previo accordo telefonico, al seguente indirizzo: **Autorimessa Comunale – via Frescobaldi 21 - 36100 VICENZA (tel. 0444291682, o Sig. Parolin, cell. 3356846887)** franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.
2. Sono a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto, di montaggio e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
5. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
6. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
7. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
8. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti

---

Pagina 2 di 7



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

**PALAZZO TRISSINO BASTON** - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00



## COMUNE DI VICENZA

l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

9. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

### ARTICOLO 4 – QUALITA' E CONFORMITA'

I prodotti dovranno garantire condizioni qualitative pari o superiori a quelle indicate all'art. 2, salvo restando che le eventuali marche indicate costituiscono parametro qualitativo minimo di riferimento. I suddetti materiali dovranno comunque essere delle migliori marche e realizzati con materiali di prima qualità e dovranno rispettare ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita.

I prodotti dovranno essere tali da evitare rischi agli utilizzatori e tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali.

Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione.

### ARTICOLO 5 – TERMINE E MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la fornitura **entro 15 giorni** naturali e consecutivi dalla stipula del contratto che avverrà mediante lettera commerciale.

3. La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa.

### ARTICOLO 6 – COLLAUDI E ACCETTAZIONE

1. Alla consegna del materiale indicato all'art. 2, si procederà al controllo dello stesso ed alla rispondenza e conformità alle caratteristiche richieste.

2. Qualora i prodotti forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.

3. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire i prodotti respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

### ARTICOLO 7 – RITARDI NELLE CONSEGNE E RELATIVE PENALITA'

Pagina 3 di 7



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

**PALAZZO TRISSINO BASTON** - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00



## COMUNE DI VICENZA

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.
4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.
5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :
  - giusta causa
  - reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
  - il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
  - allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onere e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
  - allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
  - allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
  - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
  - nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.
8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi

Pagina 4 di 7



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

**PALAZZO TRISSINO BASTON** - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00





## COMUNE DI VICENZA

### ARTICOLO 11 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."
4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

### ARTICOLO 12 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

### ARTICOLO 13 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:

Pagina 6 di 7



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

PALAZZO TRISSINO BASTON - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP\_M03 R\_00



## COMUNE DI VICENZA

- il d.lgs. n. 50/2016 " Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
  - il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
  - il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
  - tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
  - tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
2. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato: **PROMAS114**.

### ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

